



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nella Camera di consiglio del 10 aprile 2024

composta dai magistrati:

- Dott. Vincenzo PALOMBA - Presidente  
Dott.ssa Fabia D'ANDREA - Consigliere (*relatore*)  
Dott. Renato CATALANO - Consigliere  
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Primo Referendario  
Dott. Antonio MARSICO - Referendario

**RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**  
**AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175**  
**COMUNE DI ACQUALAGNA (PU)**

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio decreto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "*Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

Visti, in particolare, l'art. 24 e 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rispettivamente rubricati "*Razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni*" e "*Revisione ordinaria delle partecipazioni*";

Visto l'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, rubricato "*Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate*";

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR, recante *“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, del d.lgs. n. 175/2016”*, e n. 22/SEZAUT/2018/INPR, recante *“Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 20, d.lgs. n. 175/2016”*;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 15/2024/INPR;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore Dott.ssa Fabia D’Andrea;

#### **PREMESSO**

1. Nell’ambito del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, avviato dal legislatore sin dalla legge finanziaria 2008 (articolo 3, commi 27 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e poi rafforzato dalle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), nuovi e stringenti obblighi sono stati previsti a carico delle amministrazioni pubbliche dagli articoli 24 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* che disciplinano, rispettivamente, le procedure di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute. Trattasi di operazioni connesse ed interdipendenti atteso che l’attività di natura straordinaria costituisce prodromo necessario di quella periodica. Per ciò che riguarda quest’ultima, il citato articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, rubricato *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche *“effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”* e, al successivo comma 3, che i provvedimenti di razionalizzazione periodica siano adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno e trasmessi, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto

legge 24 giugno 2014, n. 90, alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro – cui l'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, intesta peculiari competenze per il monitoraggio, l'indirizzo ed il coordinamento delle società a partecipazione pubblica – nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La tempistica dei suddetti adempimenti è fissata dall'articolo 26 del più volte richiamato testo unico, a mente del quale *“Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”*.

Precisi obblighi di comunicazione sussistono in capo alle amministrazioni, in ossequio a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 20, anche nell'ipotesi in cui non siano detenute partecipazioni. Non può, altresì, sottacersi che la mancata adozione dei provvedimenti previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 20 del d decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo e un massimo edittale, fermo restando l'eventuale danno rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (art. 20, comma 7, d.lgs.175/2016).

2. In vista di un compiuto assolvimento degli adempimenti in parola, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in consequenzialità con le indicazioni già rese relativamente alla revisione straordinaria (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR), ha elaborato, in occasione della prima razionalizzazione periodica, specifiche linee di indirizzo corredate da un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR) con le quali viene rimarcata la centralità del processo di razionalizzazione delle partecipazioni e l'esigenza di una costante riflessione da parte degli enti soci in ordine alle decisioni afferenti al proprio portafoglio societario (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione).

La sostanziale continuità tra la revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica è, infatti, indubitabile alla luce delle connessioni esistenti tra i due procedimenti chiaramente espresse dal combinato disposto degli articoli 20 e 24 del TUSP. Nelle citate deliberazioni, la Sezione delle Autonomie, oltre a ribadire la cogenza delle disposizioni afferenti alla comunicazione degli esiti della razionalizzazione periodica in favore della struttura di monitoraggio individuata presso il Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 15 TUSP) e delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ha evidenziato

che tale obbligo non assolve a mere finalità conoscitive, ma risulta funzionale allo svolgimento di verifiche, in particolare quelle di competenza della magistratura contabile, che vanno sempre più caratterizzandosi come controlli sul “*gruppo ente locale*”. In tale prospettiva, anche per esigenze di razionalità operativa, si ritiene, in questa sede, di valutare, congiuntamente agli esiti della revisione straordinaria, le risultanze essenziali delle attività di ricognizione periodica relativamente alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2022, fermo restando che potrà procedersi, in futuri cicli di controllo, ad eventuali verifiche ulteriori sul complessivo percorso di razionalizzazione e sui correlati singoli atti di ricognizione adottati dal Comune successivamente alla revisione straordinaria (cfr. Sezione regionale controllo Marche, deliberazione n. 27/2023/VSG).

### **FATTO E DIRITTO**

**La revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, 175.**

Il Comune di Acqualagna, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 24 del d.lgs. n. 175/2016, ha adottato la delibera di Consiglio comunale n. 45 del 26 settembre 2017, avente per oggetto: “*Revisione straordinaria società partecipate – art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*”, nonché la successiva modifica ed integrazione, con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 18 dicembre 2017, avente ad oggetto “*Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate*”. In particolare, tale ultimo provvedimento stabiliva l’indirizzo di procedere alla fusione per incorporazione di Megas.Net S.p.A. in Marche Multiservizi S.p.A. (vedi *infra*). I citati provvedimenti consiliari e la ulteriore documentazione a corredo degli stessi venivano acquisiti a protocollo informatico di questo Ufficio, rispettivamente, in data 2 ottobre 2017 con protocollo numero 3069 e in data 29 dicembre 2017 con protocollo numero 4405.

Dai dati trasmessi, così come esposti nel provvedimento consiliare di revisione straordinaria, si evince che il Comune di Acqualagna ha, dunque, definito, come riportato nel prospetto che segue, l’ambito di applicazione delle disposizioni afferenti alla attività di revisione straordinaria delle partecipazioni direttamente detenute alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Società partecipate dirette					
Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Azione di razionalizzazione	Società in house	Partecipazione di controllo
MEGAS.NET S.p.A.	4,627	Gestione e manutenzione impianti idrici elettrici e gas	Fusione/Incorporazione	SI	NO
MARCHE Multiservizi S.p.A.	0,69184	Gestione e manutenzione impianti idrici elettrici e gas	Mantenimento	NO	NO

Fonte: delibera di Consiglio comunale n. 58 del 18 dicembre 2017

L'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, statuisce, al comma 1, che *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”*.

A mente della richiamata disciplina le amministrazioni pubbliche, dunque, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere in esse partecipazioni anche di minoranza, non possono, altresì, costituire società ovvero acquisire partecipazioni, anche indirette, in quelle esistenti in carenza di motivazione analitica circa la necessità della costituzione/partecipazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Parimenti rilevante appare, nel tratteggiato quadro normativo, l'esposizione delle ragioni e delle finalità che giustifichino sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria la scelta della gestione diretta in luogo di quella esternalizzata, in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Ciò premesso, dall'esame della documentazione disponibile concernente l'attività di revisione straordinaria delle partecipazioni formalizzata con l'adozione delle delibere di Consiglio comunale n. 45 del 26 settembre 2017 e n. 58 del 29 dicembre 2017, emerge quanto segue.

## Partecipate dirette

### 1. MEGAS.NET S.p.A.

MEGAS.NET S.p.A. è una società di cui il Comune di Acqualagna detiene una partecipazione di modesta entità (4,627%). Secondo quanto indicato nelle schede annesse alla d.C.C. n. 58/2017, tale organismo partecipato opera come società in house con progettualità nei servizi strumentali all'Ente e ai servizi pubblici locali (art. 4, commi 1, 2 lett. a), b), d), e) e 9bis D.Lgs. n. 175/2016).

Da quanto in atti, l'Amministrazione comunale, all'esito dell'operazione di revisione straordinaria, intende mantenere la partecipazione in tale società in quanto necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali: più precisamente, con la succitata deliberazione consiliare n. 58 del 18/12/2017, l'Amministrazione comunale determina di *"modificare le azioni di razionalizzazione approvate con delibera del Consiglio comunale n. 45 del 26/09/2017 ed il conseguente allegato, parte integrante della medesima nella parte in cui prevedeva il mantenimento delle partecipazioni azionarie detenute in Megas.Net S.p.A. mediante previsione dell'azione di fusione per incorporazione di Megas.Net S.p.A. in Marche Multiservizi S.p.A."*. Al riguardo, nel suddetto provvedimento consiliare, l'Ente precisa, tra l'altro, che *"il processo di aggregazione risponde al meglio agli obiettivi di razionalizzazione prescritti dal TUSP e, nel contempo, determina un sensibile valore aggiunto delle partecipazioni detenute oltre a consentire il raggiungimento di importanti obiettivi di politica industriale e un miglioramento della qualità dei servizi"*.

Ciò premesso, dall'esame del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31 dicembre 2018, approvato dal Comune di Acqualagna con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 16 dicembre 2019, l'ente attesta *"l'avvenuta alienazione delle quote di partecipazione Megas.Net S.p.A., specificando che in data 25 gennaio 2018 il CdA Megas.Net S.p.A., con verbalizzazione n. 4, ha deliberato il progetto di fusione per incorporazione in Marche Multiservizi spa. L'Assemblea, riunita in sessione straordinaria, in data 07 marzo 2018 ha approvato il progetto di fusione con delibera rogito Notaio Luisa Rossi repertorio n. 28566, fascicolo n. 12099, registrato in Pesaro in data 13 marzo 2018 n. 952 Serie 1T. Con atto del 8 luglio 2019, a rogito Notaio Luisa Rossi (fascicolo n. 13017 - registrato a Pesaro il 15/07/2019 n. 3705), il Comune di Acqualagna cedeva alla Soc. "Marche Multiservizi SpA" n. 60.000 azioni della Società medesima"*.

Dai dati trasmessi, così come esposti nel provvedimento consiliare n. 61 del 16 dicembre 2019, si evince che il Comune di Acqualagna ha, dunque, modificato, come riportato nel

prospetto che segue, l'ambito di applicazione delle disposizioni afferenti alla attività di revisione delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute a seguito del progetto di fusione per incorporazione citato.

Società partecipate dirette					
Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Azione di razionalizzazione	Società in house	Partecipazione di controllo
MARCHE Multiservizi S.p.A.	1,07556	Gestione e manutenzione impianti idrici elettrici e gas	Mantenimento	NO	NO

## 2. MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.

La società Marche Multiservizi S.p.A. produce beni e servizi di interesse generale ed ha per oggetto sociale la gestione del ciclo idrico integrato, la distribuzione del gas metano e servizi ambientali; di tale società il Comune di Acqualagna detiene una partecipazione di esigua entità pari allo 0,69184%, modificata a seguito del progetto di fusione per incorporazione con la Società Megas.Net SpA nello 0,71045% (dato Info Camere).

\*\*\*

**La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2022.**

L'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, rubricato *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, statuisce, al primo periodo del comma 1, che *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*.

A mente del riportato dispositivo, l'attività di monitoraggio dell'assetto complessivo delle partecipazioni, avviata con la revisione straordinaria prevista dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, assume carattere sistematico, con obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di procedere, annualmente, all'esame dell'assetto complessivo delle società partecipate. La tempistica di tale attività è disciplinata dall'articolo 26 del

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a mente del quale *“alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”*.

I piani di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati dalle amministrazioni pubbliche qualora in sede di analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni, direttamente o indirettamente detenute, siano individuate società che non svolgono alcuna delle attività consentite dalla vigente normativa, ovvero sia non necessarie al perseguimento di finalità istituzionali o di interessi generali, o che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, o ancora, società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio inferiore al limite minimo fissato dalla legge, ovvero, per le società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

I provvedimenti in materia di razionalizzazione periodica, adottati dalle singole amministrazioni, entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, debbono essere, nel rispetto della vigente disciplina, resi disponibili alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In tal senso, è bene rimarcare come la trasmissione delle delibere di ricognizione soddisfi finalità di trasparenza e sia funzionale allo svolgimento dei controlli effettuati dalla Corte dei conti sul *“Gruppo ente territoriale”* (cfr. Sezione regionale controllo Toscana, deliberazione n. 13/2022/VSG).

Ebbene, il Comune di Acqualagna, in ossequio al delineato quadro normativo, ha provveduto ad adottare la delibera di Consiglio comunale 17 dicembre 2018, n. 57, avente ad oggetto *“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2017- INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE”*, relativa all’assetto delle partecipazioni al 31 dicembre 2017; la delibera di Consiglio comunale 16 dicembre 2019, n. 61, avente ad oggetto *“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2018- INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE”*, relativa all’assetto delle partecipazioni al 31 dicembre 2018; la delibera di Consiglio comunale 29 dicembre 2020, n. 52, avente ad oggetto *“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2019-*

INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE”, relativa all’assetto delle partecipazioni al 31 dicembre 2019; la delibera di Consiglio comunale 30 dicembre 2021, n. 50, avente ad oggetto “*RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE.*”, relativa all’assetto delle partecipazioni al 31 dicembre 2020; la delibera di Consiglio comunale 30 novembre 2022, n. 47, avente ad oggetto “*RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE AL 31/12/2021 EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DA D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE.*”, relativa all’assetto delle partecipazioni al 31 dicembre 2021. I provvedimenti, adottati nei termini di legge, sono stati acquisiti agli atti di quest’Ufficio, rispettivamente, in data 8 gennaio 2019, con protocollo n. 48; in data 30 gennaio 2020, con protocollo n. 317; in data 11 marzo 2021, con protocollo n. 3009; in data 20 gennaio 2022, con protocollo n. 224 e in data 3 gennaio 2023, con protocollo n. 9.

Nel seguente prospetto si riportano i dati degli organismi partecipati al 31 dicembre 2021, per i quali il piano approvato con la citata delibera di CC. n. 47/2022 non ha previsto interventi di razionalizzazione:

Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	% quota di partecipazione diretta	% quota di partecipazione indiretta	Attività svolta	Dgr n. 47/2022
Marche Multiservizi SpA	2001	Attiva	0,71045		Attività produttive di beni e servizi e nel dettaglio “la gestione del ciclo idrico integrato, la distribuzione del gas metano e servizi ambientali”	Mantenimento senza interventi

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Comune di Acqualagna delibera CC. n. 47/2022

\*\*\*

L’esame del provvedimento consiliare di revisione periodica al 31 dicembre 2021 (delibera n. 47/2022), ha dato atto di un assetto in cui figura unicamente la suindicata partecipazione diretta nella società Marche Multiservizi S.p.A.

La società Multiservizi è una *multiutility*, nata nel 2001, che ha per oggetto sociale la produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 175/2016 e nel dettaglio “*la gestione del ciclo idrico integrato, la distribuzione del gas metano e servizi*

*ambientali*”, il cui capitale sociale è costituito da n. 16.388.535 azioni del valore unitario di 1 euro (Fonte: Bilancio consolidato e separato 2021 Marche Multiservizi SpA).

Il capitale sociale al 31 dicembre 2021 è così ripartito:

- il 53,26967 % da enti pubblici locali:

Comune di Pesaro 25,50708 %, Provincia di Pesaro e Urbino 8,61902 %, Comune di Urbino 3,99771 %, Unione Montana Alta Valle del Metauro 1,90542 %, Unione Montana del Catria e Nerone 0,00068 %, Altri Comuni<sup>1</sup> 13,23977 %;

- il 46,73032 % da altri soci:

Hera S.p.A. 46,70421 %, azionisti privati 0,02611 %.

Il Comune di Acqualagna detiene n. 116.433 azioni ordinarie e, pertanto, una partecipazione del 0,71045%.

Marche Multiservizi SpA ha un numero di dipendenti pari a 500, mentre l’organo amministrativo è composto da nove membri per un costo complessivo pari ad euro 235.937 (fonte: “Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 21/12/2022 (art. 20, c.1, TUSP) allegata alla delibera di Consiglio Comunale del Comune di Acqualagna n. 47 del 30 novembre 2022).

Nelle schede di rilevazione annesse al provvedimento di razionalizzazione emerge che il Comune non esercita alcun tipo di controllo e che il bilancio d’esercizio 2021 risulta essere stato approvato.

Il piano di revisione disposto con delibera di C.C. n. 47/2022, confermando quanto già stabilito nel piano precedente, prevede il mantenimento della partecipazione senza interventi.

In conclusione, è bene segnalare, in chiave generale, l’importanza di monitorare il perimetro degli organismi partecipati anche sul versante delle partecipazioni indirette includendo, se del caso, anche queste ultime nell’ambito dei provvedimenti di revisione periodica.

Non è superfluo sottolineare l’importanza di una efficiente gestione delle partecipazioni detenute in conformità alla vigente disciplina in quanto tutti gli enti facenti parte della

---

<sup>1</sup> Acqualagna, Apecchio, Belforte all’Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Colli al Metauro, Falconara Marittima, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Monte Cerignone, Montecopiolo, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Montegrimano, Montelabbate, Peglio, Pergola, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant’Angelo in Vado, Sant’Ippolito, Sassocorvaro Auditore, Sassofeltrio, Serra Sant’Abbondio, Tavoleto, Tavullia, Terre Roveresche, Urbania e Vallefoglia.

cosiddetta finanza pubblica allargata devono concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – all’equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale e l’equilibrio complessivo deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato (Corte costituzionale, sentenza n. 6/2019).

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per le Marche

**PRENDE ATTO**

dei menzionati provvedimenti di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni adottati dal Comune di Acqualagna ai sensi degli articoli 24 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, con riserva di ogni ulteriore valutazione in occasione dell’esame dei successivi provvedimenti di ricognizione ordinaria;

**RICHIAMA**

l’Amministrazione comunale ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire il pieno rispetto della vigente disciplina in materia di società partecipate, anche con riferimento alla completezza della informativa documentale;

**DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa, telematicamente, al Sindaco, al Consiglio comunale, all’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Acqualagna, nonché alla struttura istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 aprile 2024, tenuta da remoto.

Il Magistrato relatore  
Fabia D’Andrea  
f.to digitalmente

Il Presidente  
Vincenzo Palomba  
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 12 aprile 2024.

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi